

STATUTO

**COOPERATIVA DI LAVORO E
SOLIDARIETA' CO.LA.SO. -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLOGNO AL SERIO BG VIA
LOCATELLI 44

Numero REA: BG - 375755

Codice fiscale: 03407130164

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-06-2007 - Statuto completo	2
--	---

	" : Natale Basile	
	" : Stefania Lena	
	" : Stefano Medolago	
	" : Kotlar Rikard	
	" : Mapelli Roberto	
	" : Zampoleri Tiziana Angioletta	
	" : Ernesto Sico Notaio (luogo sigillo)	
	* * *	
	Allegato "A" al n. 41527/8014 Repertorio	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	Denominazione - sede - domicilio - durata	
	<u>Articolo 1</u>	
	<u>DENOMINAZIONE E NORME APPLICABILI</u>	
	E' costituita una societa' cooperativa sociale denominata:	
	"COOPERATIVA DI LAVORO E SOLIDARIETA' CO.LA.SO. - SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"	
	la quale sara' disciplinata dalle norme contenute in questo atto,	
	dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme	
	del Titolo VI del Libro V del Codice Civile ed, in quanto compatibi-	
	li, dalle norme previste dalla legge in tema di societa' a responsa-	
	bilita' limitata.	
	Qualora la societa' cooperativa dovesse superare i limiti previsti	
	dall'art.2519 C.C., o sue successive modifiche, in tema di numero	
	dei soci o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci	

	dovra' essere senza indugio convocata per adeguare il presente	
	statuto alla normativa in tema di societa' per azioni.	
	<u>Articolo 2</u>	
	<u>SEDE</u>	
	La societa' ha sede nel comune di COLOGNO AL SERIO (BG), all'in-	
	dirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita a cura dell'orga-	
	no amministrativo presso il Registro Imprese ai sensi dell'art.111 - ter	
	disp. att. C.C.	
	L'organo amministrativo ha facolta' di istituire uffici, filiali, succursali	
	e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero,	
	ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato.	
	Compete, invece, ai soci deliberare in ordine al trasferimento del-	
	la sede legale in Comune diverso da quello indicato e la istituzio-	
	ne, modificazione e soppressione di sedi secondarie.	
	<u>Articolo 3</u>	
	<u>DOMICILIO</u>	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la societa', e' quello risultan-	
	te dal libro dei soci.	
	<u>Articolo 4</u>	
	<u>DURATA</u>	
	La durata della societa' e' stabilita fino al 31 dicembre 2050 e po-	
	tra' essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di	
	recesso per i soci dissenzienti.	
	<u>TITOLO II</u>	

	Scopo - oggetto - requisiti mutualistici	
	- capitale - patrimonio	
	<u>Articolo 5</u>	
	<u>OGGETTO SOCIALE</u>	
	I) La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale	
	dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti	
	socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse	
	umane e materiali a disposizione.	
	II) Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si	
	propone lo svolgimento di attività produttive, commerciali e di ser-	
	vizi di cui al successivo comma III finalizzate all'inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate.	
	III) In particolare la cooperativa potrà svolgere qualsiasi attività	
	che abbia lo scopo di valorizzare le competenze e le qualifiche	
	dei soci, promuovendone la formazione professionale e culturale.	
	In particolare potrà:	
	* assumere lavori di manodopera e prestazioni di servizi di qualsiasi	
	tipo;	
	* condurre negozi ed esercizi commerciali;	
	* intraprendere iniziative produttive in forma industriale o artigia-	
	nale.	
	Per la realizzazione degli scopi sociali, compatibilmente con le ri-	
	sorse disponibili, la cooperativa si impegna inoltre a:	
	* produrre attività di ricerca e sensibilizzazione della comunità lo-	

	cale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e dispo-	
	nibile all'accoglienza di persone svantaggiate;	
	* agire in favore della solidarietà sociale e dello sviluppo dello	
	scambio interculturale.	
	IV) Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà	
	comunque svolgere qualunque attività connessa ed affine alla	
	propria, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari	
	e finanziarie ritenute utili e necessarie. In particolare potrà:	
	* assumere in affitto o acquistare aree, locali, attrezzature e	
	quant'altro necessario;	
	* accettare donazioni, assumere interessi e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimen-	
	to cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa, e	
	dare adesione ad altri enti ed organismi morali, culturali ed assi-	
	stenziali aventi scopi analoghi	
	* partecipare ad ogni iniziativa idonea a diffondere i principi della	
	cooperazione.	
	V) Sempre per agevolare il conseguimento dello scopo sociale, la	
	cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, istituendo, conformemente a quanto previsto dalle leggi	
	speciali in materia, una sezione di attività disciplinata da apposito	
	regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci in regola	
	con i versamenti e con il pagamento di quanto dovesse derivare	
	da obbligazioni comunque assunte con la cooperativa, ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto socia-	

	le. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra	
	il pubblico sotto ogni forma.	
	VI) La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologi-	
	co, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge	
	31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali modifiche e integrazioni.	
	VII) La cooperativa può richiedere e utilizzare le provvidenze di-	
	sposte dalla U.E., dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai	
	Comuni, da tutti gli altri enti locali, così come dalle imprese priva-	
	te; stipulare convenzioni al fine di ottenere finanziamenti e contri-	
	buti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di ces-	
	sazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i be-	
	ni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dal-	
	l'ente concedente.	
	VIII) Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà	
	assumere anche dipendenti non soci.	
	<u>Articolo 6</u>	
	<u>REQUISITI MUTUALISTICI</u>	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in preva-	
	lenza nell'ambito della mutualità ai sensi dell'art.2514 C.C..	
	Pertanto:	
	a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentando di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	

	b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	<u>Articolo 7</u>	
	<u>CAPITALE SOCIALE</u>	
	Il capitale sociale e' variabile, e' formato dai conferimenti effettuati dai soci ed e' rappresentato da un numero illimitato di quote del valore nominale pari ad Euro 50,00.= (cinquanta/00) ciascuna.	
	Nessun socio puo' avere una quota di partecipazione superiore a Euro 100.000,00.=.	
	I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies c.c. (distribuzione di riserve divisibile ai soci) 2545-sexies c.c. (distribuzione dei ristorni ai soci) e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche, il tutto nel rispetto dell'art.2525 C.C.	
	Detto capitale puo' essere liberato mediante conferimenti in danaro, di crediti ovvero in natura.	
	La societa' puo' deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste degli articoli 2348 e seguenti del Codice Civile, ai sensi dell'art.2524 C.C.	

	Nel rispetto della normativa vigente la societa' puo' acquisire dai	
	soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbli-	
	go di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbli-	
	go di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.	
	<u>Articolo 8</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	Il patrimonio della cooperativa e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che e' formato dai conferimenti effettuati	
	dai soci e dai conferimeni effettuati dai soci sovventori confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con il 30% degli utili netti annuali ai	
	sensi dell'art.2545 quater C.C.;	
	c) dalla riserva speciale formata con le quote sociali eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o le-	
	gatari dei soci defunti;	
	d) dalla riserva ordinaria formata con le somme versate dai soci	
	per tassa di ammissione, da ogni altro fondo o accantonamento	
	costituito a copertura di particolari rischi o di previsione di oneri fu-	
	turi, dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, da liberalita', da	
	contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenu-	
	ti alla cooperativa.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci ne' du-	
	rante la vita sociale, ne' all'atto dello scioglimento della societa'.	
	<u>Articolo 9</u>	
	<u>STRUMENTI FINANZIARI</u>	

	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa puo' emettere	
	titoli di debito, nonche' strumenti privi di diritti di amministrazione, ai	
	sensi di legge, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori profes-	
	sionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ri-	
	spettivamente ai sensi dell'art.2483 C.C. e dell'art.111-octies delle	
	disp.att. C.C.	
	In tal caso la stessa assemblea stabilira':	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed	
	il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalita' di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalita' di corre-	
	sponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalita' di rimborso.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la	
	nomina del Collegio Sindacale e' obbligatoria.	
	Alla assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente	
	articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto	
	previsto dagli artt.2363 e seguenti C.C., in quanto compatibili con	
	le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	<u>Articolo 10</u>	
	<u>NUMERO DEI SOCI</u>	
	Il numero dei soci e' illimitato e variabile, ma non puo' essere infe-	
	riore a quello stabilito dalla vigenti disposizioni di legge; se succes-	

	sivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere in-	
	tegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la socie-	
	ta' si scioglie e deve essere posta in liquidazione; il tutto ai sensi e	
	per gli effetti dell'art.2522 del Codice Civile.	
	<u>Articolo 11</u>	
	<u>REQUISITI DEI SOCI</u>	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano com-	
	piuto il diciottesimo anno di età.	
	La cooperativa puo' ammettere, nel numero previsto dalla legge,	
	quali soci, persone fisiche che partecipino alle attivita' sociali quali	
	volontari, denominati d'ora in poi "soci volontari".	
	Essi sono iscritti in un apposita sezione del libro soci ed il loro rap-	
	porto con la cooperativa e' regolato dalla legge.	
	Possono inoltre essere socie, nei casi di legge, persone giuridiche	
	pubbliche o private.	
	Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la rac-	
	colta dei prestiti, limitatamente ai soci cooperatori, ed esclusiva-	
	mente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data fa-	
	coltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo i-	
	stituito.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al	
	suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	Al fine di perseguire conferimenti destinati alla costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenzia-	

	mento aziendale possono essere ammessi, quali soci sovventori,	
	anche soggetti diversi da quelli indicati nei commi precedenti, sia-	
	no essi persone fisiche che giuridiche.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, impre-	
	se che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della	
	attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla coope-	
	rativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflit-	
	to con essa.	
	E' fatto divieto ai soci operatori di aderire contemporaneamente	
	te ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a fa-	
	vore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle ti-	
	pologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	Il divieto di aderire contemporaneamente ad altre cooperative	
	che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'attività con-	
	corrente non si applica ai soci persone giuridiche.	
	<u>Articolo 12</u>	
	<u>CATEGORIE SPECIALI DI SOCI</u>	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci coo-	
	operatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2527, comma 3 del Codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in o-	
	gni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	CATEGORIA SPECIALE IN RAGIONE DELL'INTERESSE	

	ALLA FORMAZIONE - SOCI APPRENDISTI	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	CATEGORIA SPECIALE IN RAGIONE DELL'INTERESSE	
	ALL'INSERIMENTO NELL'IMPRESA - SOCI IN PROVA	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale	
	viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione,	
	in ogni caso non superiore ai 5 (cinque) anni ai sensi di legge.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo	
	nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non	
	può rappresentare altri soci, partecipa alla ripartizione degli utili in	
	ragione del 50% di quello riconosciuto ai soci ordinari.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non godono dei diritti	
	di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice civile.	
	Si impegnano a dare la propria disponibilità lavorativa nell'ambito	
	della struttura operativa in base a quanto stabilito dall'organo amministrativo;	
	si obbligano a seguire e a superare i corsi di specializzazione tecnico-professionale o di formazione indicati dall'organo	

	amministrativo.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.16) (recesso) del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale	
	può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento	
	del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-	
	fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mu-	
	tualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla spe-	
	ciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16) (esclusione)	
	del presente statuto:	
	- nel caso di interesse alla formazione:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finan-	
	ziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compa-	
	gine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrati-	
	vo anche prima del termine fissato al momento della sua ammis-	
	sione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano	
	ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve	
	presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo,	

	apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare	
	la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'inte-	
	ressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve,	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notifica-	
	re con lettera raccomandata R.R. all'interessato la deliberazione di	
	esclusione motivandola.	
	Scaduto il termine di formazione l'organo amministrativo provve-	
	derà a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10) del	
	presente statuto; in caso di esito negativo l'organo amministrativo	
	dovrà notificare all'interessato entro sessanta giorni dal momento	
	in cui verrà assunta, la delibera motivata di esclusione, mediante	
	lettera raccomandata A.R.	
	Nel caso di esito positivo l'organo amministrativo provvederà alla	
	relativa annotazione nel libro soci.	
	Ogni socio e' inserito nel libro dei soci in una apposita sezione in	
	base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	<u>Articolo 13</u>	
	<u>PROCEDURA DI AMMISSIONE</u>	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera	
	dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla coo-	

	perativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa,	
	nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla	
	legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto	
	tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda,	
	- della documentazione ad essa allegata,	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita,	
	- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspi-	
	rante socio,	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effet-	
	tiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli inte-	
	ressi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	sul libro dei soci.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e col paga-	
	mento della quota.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli in-	
	teressati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assem-	
	blea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale	
	argomento in occasione della sua prima successiva convocazio-	

	ne.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni del-	
	le determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	<u>Articolo 14</u>	
	<u>OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOCIO</u>	
	<u>ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO</u>	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statu-	
	to, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istrut-	
	toria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'or-	
	gano amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deli-	
	berazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla	
	legge.	
	In particolare spettano ai soci in conformita' a quanto stabilito dal-	
	la legge e dal presente statuto il diritto di voto ed il diritto ai ristorni,	
	il diritto di recesso e di controllo dell'attivita' degli amministratori.	
	La cooperativa organizza la propria attivita' economica in modo	

	tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti	
	mutualistici con la cooperativa in conformita' al suo scopo e al suo	
	oggetto e pertanto di:	
	- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attivita' del-	
	la cooperativa secondo le opportunita' e gli impegni che gli am-	
	ministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.	
	<u>Articolo 15</u>	
	<u>PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO</u>	
	La qualita' di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il so-	
	cio e' persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione	
	se il socio e' diverso da persona fisica.	
	<u>Articolo 16</u>	
	<u>RECESSO DEL SOCIO</u>	
	Il socio puo' recedere nei casi previsti dalla legge. E' vietato il re-	
	cesso parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccoman-	
	data alla Societa'. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre opposi-	
	zione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla	

	comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario cooperatore e Socie-	
	ta', il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potra',	
	su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dal-	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda .	
	<u>Articolo 17</u>	
	<u>ESCLUSIONE</u>	
	L'esclusione puo' essere deliberata dall'Organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'am-	
	missione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dall'eventuale regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, gli eventuali regolamenti so-	
	ciali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli or-	
	gani sociali, salva la facolta' dell'Organo amministrativo di accor-	
	dare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo	

	con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Societa' a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo ammini-	
	strativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposi-	
	zione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazio-	
	ne. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzi-	
	one dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci,	
	da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	<u>Articolo 18</u>	
	<u>DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE</u>	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con rice-	
	vuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti e' promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	<u>Articolo 19</u>	
	<u>LIQUIDAZIONE</u>	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avra' luogo	

	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, co-	
	munque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versa-	
	to.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, o-	
	ve versato, qualora sussista nel patrimonio della Societa' e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento e' effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	<u>Articolo 20</u>	
	<u>TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE</u>	
	Le quote dei soci non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la societa' sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende sottoporre a pegno o vincolo e/o comunque	
	trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo	
	amministrativo con lettera raccomandata R.R.. Il provvedimento	
	che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. De-	
	corso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria parteci-	
	pazione e la societa' deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento	
	che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della co-	

	municazione puo' proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi	
	e per gli effetti dell'art.2530 del Codice Civile.	
	<u>Articolo 21</u>	
	<u>MORTE DEL SOCIO</u>	
	<u>In</u> caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente libera-	
	te, nella misura e con le modalita' di cui al precedente articolo 19.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, uni-	
	tamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, at-	
	to notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli	
	aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di piu' eredi o legatari questi, entro 6 mesi dalla data	
	del decesso, dovranno indicare quello tra gli stessi che li rappre-	
	sentera' di fronte alla Societa'.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del	
	codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Societa' suben-	
	trano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazio-	
	ne dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le mo-	
	dalita' e le procedure di cui al precedente art.13. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.19.	
	In caso di pluralita' di eredi, questi debbono nominare un rappre-	
	sentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svol-	
	gersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e	
	la Societa' consenta la divisione. La Societa' esprime il proprio ap-	

	prezzamento con le modalita' previste dall'art.13.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di	
	uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.19.	
	<u>Articolo 22</u>	
	<u>TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,</u>	
	<u>RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI</u>	
	La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favore dei	
	soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove	
	questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-	
	porto sociale e' divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto sara' devoluto con deliberazione dell'Organo	
	amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.17, lettere b), c), d) ed e),	
	oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rim-	
	borso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa puo' compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite	
	anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Societa' risponde verso que-	

	sta, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno	
	dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto .	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della Societa', il socio uscente e' obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto .	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Societa' gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	<u>Articolo 23</u>	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III, del presente statu-	
	to, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di	
	cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.59.	
	<u>Articolo 24</u>	
	<u>CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI</u>	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto de-	
	naro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote tra-	
	sferibili del valore di Euro 51,65.= (cinquantuno/65) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari ad	
	una.	
	Il complesso dei conferimenti sottoscritti dai soci sovventori costi-	
	tuiscono il fondo per il potenziamento aziendale.	
	<u>Articolo 25</u>	
	<u>ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI</u>	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in oc-	

	casione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo	
	provvedera' ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio	
	potra' vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Orga-	
	no amministrativo con raccomandata R.R. il proposto acquirente	
	e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione.	
	<u>Articolo 26</u>	
	<u>DELIBERAZIONE DI EMISSIONE</u>	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo am-	
	ministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote	
	emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali pri-	
	vilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunera-	
	zione non puo' essere maggiorato in misura superiore a 2 (due)	
	punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	

	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destina-	
	tari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a	
	5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri	
	fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente cor-	
	rettivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi	
	della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla ridu-	
	zione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime grave-	
	ranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sov-	
	ventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferi-	
	to dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attri-	
	buiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	<u>Articolo 27</u>	
	<u>RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI</u>	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile e dell'art.	
	16) del presente statuto, ai soci sovventori il diritto di recesso spet-	
	ta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimen-	
	to stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote	
	a norma del precedente articolo.	

	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le cause di incompatibilita' previste per i so-	
	ci cooperatori.	
	TITOLO V	
	ESERCIZIO SOCIALE E RISTORNI	
	<u>Articolo 28</u>	
	<u>BILANCIO DI ESERCIZIO</u>	
	L'esercizio sociale va dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provve-	
	de alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei	
	soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richieda-	
	no particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Societa', segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla desti-	
	nazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per	
	cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della co-	
	operazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura	
	prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito	

	dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.	
	La decisione dei soci puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di ri-	
	serve indivisibili.	
	E' vietata la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori.	
	<u>Art. 29</u>	
	<u>RISTORNI</u>	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di eser-	
	cizio puo' appostare somme al conto economico a titolo di ristor-	
	no, qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica.	
	Con propria decisione i soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberano sulla destinazione del ritorno, nel rispetto della norma-	
	tiva vigente.	
	La ripartizione del ritorno ai singoli soci dovra' essere effettuata	
	considerando la quantita' e qualita' degli scambi mutualistici inter-	
	correnti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto pre-	
	visto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONE DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI	
	<u>Articolo 30</u>	
	<u>DECISIONI DEI SOCI</u>	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonche' sugli argomenti che uno o	
	piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	

	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) posso-	
	no essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo suc-	
	cessivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure	
	quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di so-	
	ci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci, o negli altri casi previsti dalla legge, devono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al succes-	
	sivo art.31.	
	<u>Articolo 31</u>	
	<u>DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE</u>	
	<u>SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO</u>	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere	
	d) ed e) del precedente articolo, possono essere adottate me-	
	diante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso e-	

	spresso per iscritto. La decisione sul metodo e' adottata dall'orga-	
	no amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa	
	potra' avvenire in forma libera, ma dovra' concludersi con la re-	
	dazione di un apposito documento scritto, dal quale dovra' risulta-	
	re con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autoriz-	
	zazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi	
	l'indicazione del motivo della loro	
	- contrarieta' o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che	
	contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto do-	
	vra' essere redatto apposito documento scritto dal quale dovra'	
	risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autoriz-	
	zazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovra' essere trasmessa a tutti i soci i	
	quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla so-	
	cietà' apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del docu-	

	mento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto fa-	
	vorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto	
	opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la man-	
	canza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale	
	a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la	
	posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente	
	articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può espri-	
	mere un solo voto se socio cooperatore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, do-	
	vranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei	
	soci.	
	<u>Articolo 32</u>	
	<u>ASSEMBLEE</u>	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del pre-	
	cedente art. 30 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla	
	legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o	
	più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbo-	
	no essere adottate mediante deliberazione assembleare nel ri-	

	spetto del metodo collegiale.	
	L'assemblea dei soci e' convocata dall'Organo amministrativo, an-	
	che su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci, anche fuori dalla sede sociale, pur-	
	che' in Italia.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avvi-	
	so spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza	
	con lettera raccomandata A.R., inviata agli aventi diritto al domi-	
	cilio risultante dai libri sociali; la convocazione potra' essere effe-	
	tuata anche a mezzo raccomandata a mani, telefax o posta elet-	
	tronica, con avviso di ricezione, da inviarsi almeno quattro giorni	
	prima dell'adunanza; nell'avviso di convocazione devono essere	
	indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalita', l'Assem-	
	blea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i	
	Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti ovvero risultano infor-	
	mati della riunione degli argomenti da trattare, senza aver mani-	
	festato opposizione.	
	Ai fini della totalitarita' dell'assemblea, occorre che gli ammini-	
	stratori (e, se nominati, i sindaci e/o il revisore contabile) assenti al-	
	l'adunanza rilascino una dichiarazione scritta, da conservarsi agli	
	atti della societa', da cui risulti che essi sono informati della riunio-	

	ne assembleare e non si oppongono.	
	L'assemblea puo' svolgersi con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati con l'ausilio delle	
	relative tecnologie, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei	
	soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	<u>Articolo 33</u>	
	<u>COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI</u>	
	In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assoluta	
	dei voti dei soci aventi diritto al voto.	

	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione,	
	delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati.	
	Sono fatte salve diverse maggioranze richieste dalla legge.	
	<u>Articolo 34</u>	
	<u>VOTAZIONI</u>	
	Per le votazioni si procedera' con scrutinio palese, normalmente	
	col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione del-	
	l'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per ac-	
	clamazione.	
	Sono fatte salve diverse maggioranze richieste dalla legge.	
	E' vietato il voto segreto.	
	<u>Articolo 35</u>	
	<u>VOTO</u>	
	Nell' Assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel	
	libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in	
	mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione; salvo quanto previsto dal se-	
	condo comma dell'art.2522 C.C., i soci persone giuridiche potran-	
	no avere un massimo di 5 (cinque) voti in relazione all'ammontare	

	della quota sottoscritta in base al regolamento da redigersi.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art.26, secondo com-	
	ma. Il tutto nei limiti e nel rispetto dell'art.2538 C.C.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare, me-	
	diate delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al	
	voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperato-	
	re o sovventore, e che non sia Amministratore.	
	Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di tre soci.	
	La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	La regolarita' della delega e' accertata dal Presidente dell'assem-	
	blea.	
	<u>Articolo 36</u>	
	<u>PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</u>	
	L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore unico o dal presi-	
	dente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presi-	
	dente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dal-	
	l'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La	
	nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto	
	da un Notaio.	
	Il presidente verifica la regolarita' della costituzione dell'assem-	
	blea, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle	

	votazioni.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, indi-	
	cante:	
	- la data dell'assemblea;	
	- l'identita' dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappre-	
	sentato da ciascuno;	
	- le modalita' e il risultato delle votazioni;	
	- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche	
	in allegato;	
	- per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal se-	
	gretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto, il	
	verbale deve essere redatto da un Notaio.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere tra-	
	scritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	<u>Articolo 37</u>	
	<u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	La Societa' e' alternativamente amministrata, con scelta da adot-	
	tarsi dai soci al momento della loro nomina, da un Amministratore	
	Unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio	
	di Amministrazione lo stesso sara' composto da un numero di Con-	
	siglieri variabile da tre a nove, ed il loro numero sara' determinato	
	di volta in volta prima dell'elezione.	

	L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consi-	
	glio di amministrazione e' scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano incarica fino alla revoca o dimissioni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di ammini-	
	strazione la cooperativa deve essere amministrata da un Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	<u>Articolo 38</u>	
	<u>COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI</u>	
	L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della Societa', esclusi solo quelli ri-	
	servati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del	
	codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed e-	
	sclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci, ad uno o piu' dei suoi componenti, che assu-	
	mono il titolo di "amministratori delegati", oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando-	
	ne il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di esercizio della de-	
	lega.	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire al Consi-	
	glio di Amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	

	zione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	<u>Articolo 39</u>	
	<u>CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando	
	ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o	
	dal Collegio Sindacale, se nominato.	
	La convocazione e' fatta presso la sede sociale oppure altrove	
	purche' in Italia, dal Presidente a mezzo lettera, fax, telegramma o	
	e-mail, con avviso di ricevimento, da spedirsi non meno di 5 giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima	
	della riunione, a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi e al revi-	
	sore, se nominati.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide, anche	
	senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consi-	
	glieri in carica ed i sindaci effettivi e/o il revisore se nominato.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza assoluta dei componenti del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei compo-	
	nenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere	
	anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purche':	

	- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita'	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constata-	
	re e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-	
	mente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Del rispetto di tali modalita'deve essere dato atto nei relativi ver-	
	bali.	
	La riunione si considera' tenuta nel luogo in cui si trovano il presi-	
	dente ed il segretario.	
	<u>Articolo 40</u>	
	<u>INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO</u>	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codi-	
	ce civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di	
	tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere	
	fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale puo'	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In ca-	
	so di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il	

	Consiglio di Amministrazione e' tenuto a fare ricorso alla decisione	
	dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	<u>Articolo 41</u>	
	<u>COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI</u>	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se no-	
	minato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, te-	
	nendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	<u>Articolo 42</u>	
	<u>RAPPRESENTANZA</u>	
	_L'Amministratore unico, il presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, l'amministratore e gli amministratori delegati, nei limiti delle de-	
	leghe conferite, hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	Essi hanno anche la facolta' di nominare direttori, avvocati e pro-	
	curatori nelle liti attive e passive riguardanti la Societa' davanti a	
	qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque	
	grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a	
	lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico, il Presidente del consiglio di amministrazio-	
	ne o gli amministratori delegati, potranno conferire speciali procu-	
	re, per singoli atti o categorie di atti, anche ad estranei, con l'os-	
	servanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	

	<u>Articolo 43</u>	
	<u>COLLEGIO SINDACALE ORGANO DI CONTROLLO</u>	
	Qualora lo ritengano opportuno, i soci possono nominare un colle-	
	gio sindacale o un revisore, funzionanti ai sensi di legge.	
	Il Collegio sindacale e' organo di controllo e di vigilanza che do-	
	vra' essere istituito qualora ricorrano le condizioni di obbligatorieta'	
	previste dal combinato disposto degli artt.2543 e 2477 del Codice	
	Civile.	
	Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile qualora	
	consentito dalla legge, salvo che tale controllo contabile sulla so-	
	cietà sia demandato espressamente dai soci ad un revisore iscrit-	
	to nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia, nominato e	
	funzionante ai sensi di legge.	
	Nei casi di legge il collegio sindacale e' integralmente composto	
	da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI	
	GENERALI E FINALI - CONTROVERSIE	
	<u>Articolo 44</u>	
	<u>SCIoglimento ANTICIPATO</u>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà	
	uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	

	<u>Articolo 45</u>	
	<u>DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE</u>	
	In caso di scioglimento della Societa' l'intero patrimonio sociale ri-	
	sultante dalla liquidazione sara' devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 ed a norma	
	dell'art.26 del D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive	
	modifiche.	
	<u>Articolo 46</u>	
	<u>REGOLAMENTI</u>	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Societa' i soci determinando criteri e re-	
	gole inerenti lo svolgimento dell'attivit� mutualistica, l'Organo am-	
	ministrativo potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie . Negli stessi re-	
	golamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	<u>Articolo 47</u>	
	<u>PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA'</u>	
	<u>DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE</u>	
	I principi in materia di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimo-	
	nio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	

sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 48

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualita' di socio; le controversie relative alla validita' delle decisioni dei soci; le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti, ad eccezione di quelle non compromettibili per Legge, dovranno essere risolte da un unico arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Bergamo, il quale dovra' provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente.

La clausola arbitrale di cui prima e' estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa e' condizione di proponibilita' della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore e' accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Nel caso in cui il soggetto designato non provveda alla nomina dell'arbitro nel termine previsto, tale nomina sara' richiesta dalla parte piu' diligente al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la societa'.

L'arbitro dovra' decidere entro 180 (centoottanta) giorni dalla no-

	mina. L'arbitro decidera' in via rituale secondo diritto e con obbli-	
	go del contraddittorio tra tutte le parti in causa.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e deter-	
	minazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinera' come ripartire le spese dell'arbitrato tra le	
	parti.	
	Fermo restando il disposto delle norme inderogabili del D.Lgs.	
	n.5/2003 e successive modifiche ed integrazioni.	
	<u>Articolo 49</u>	
	<u>FORO COMPETENTE</u>	
	Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e	
	della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non	
	sia sottoponibile ad arbitrato e' competente il foro del luogo ove	
	la societa' ha la propria sede legale.	
	<u>Articolo 50</u>	
	<u>RINVIO</u>	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti	
	norme di legge sulle societa' cooperative a mutualita' prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente	
	la "disciplina delle societa' cooperative", a norma dell'art. 2519 si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle societa' a respon-	
	sabilita' limitata.	
	Per vidimazione:	
	Bergamo, 18 maggio 2007	
	F.to: Marisa Moraschini	